Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 agosto 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.520 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 15 giugno 1965
registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1965
registro n. 57 Esercito, foglio n. 303

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 546, 453, 534, 579):

GIORDANI Raffaele, da Bologna, sottotenente;
JARUSSI Arturo, da Barra (Napoli), carabiniere;
PANCELLINI Presildo, da Arcidosso (Grosseto), soldato;
POLITI Vincenzo, da Marano Equo (Roma), soldato.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 69 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4236):

GIUGGIA Sebastiano, da Silanus (Nuoro), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1102):

SANNA Virgilio, da Musei (Cagliari) (e non da Iglesias - Sassari), sergente maggiore.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56 Guerra, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5137):

SAINO Primo, da Vigevano (Pavia), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917), dispensa 68, pagina 5745):

BERTOLO Paolo, da Verolengo (Torino), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3236):

CANEPARI Egidio, da Pieve Porto Morrone (Pavia), sergente maggiore.

Le sopraindicate croci s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(5365)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 996.

Nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ammissione nella carriera direttiva amministrativa della Amministrazione civile dell'interno è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

Art. 2.

Per l'ammissione nella carriera di concetto di ragioneria delle Prefetture è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), ovvero il corrispondente diploma previsto dall'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Per l'ammissione nella carriera esecutiva — ruolo del personale di archivio e ruolo del personale degli uffici copia — della Amministrazione civile dell'interno è richiesto il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

Art. 4.

I programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi ed esami di promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.

Art. 5.

Nella prova orale sulla lingua straniera, prevista nei programmi d'esame dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed alla carriera di concetto di ragioneria delle Prefetture, nonchè dei concorsi e esami di promozione nella carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, i candidati devono dimostrare di sapere tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Nel caso che il candidato sostenga la prova orale su più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, la Commissione giudicatrice potrà assegnare un maggior punteggio, non superiore ad un decimo.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, stabilita a norma dell'art. 9, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove d'esame dei concorsi di ammissione alle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno hanno luogo in Roma o in altra città, capoluogo di Provincia. Le prove scritte e le prove pratiche possono avere luogo anche in più sedi.

La determinazione della sede o delle sedi delle prove d'esame dei concorsi, di cui al precedente comma, è indicata nei relativi bandi.

Le prove d'esame dei concorsi e degli esami di promozione nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno hanno luogo in Roma.

Art. 7.

Le prove scritte dei concorsi ed esami, di cui al presente decreto, sono espletate in giorni distinti per ciascuna di esse e per ciascuna prova sono assegnate ai candidati:

8 ore, per i concorsi ed esami nelle carriere direttive amministrativa e di ragioneria;

6 ore, per i concorsi nella carriera di concetto di ragioneria;

4 ore, per i concorsi nella carriera esecutiva - ruolo del personale degli uffici copia e ruolo del personale di archivio.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. In ogni caso devono consegnare le minute ed i fogli, ricevuti dalla Amministrazione e non utilizzati.

Art. 8.

Il segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi di ammissione e dei concorsi ed esami di promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio matricola della Direzione generale degli affari generali e del personale, non appena espletato il concorso o l'esame, un certificato contenente i punteggi riportati dai candidati risultati vincitori nei concorsi di ammissione e i punteggi riportati da tutti gli impiegati, vincitori e non vincitori, nei concorsi ed esami di promozione.

Dei punteggi, di cui al precedente comma, deve essere presa nota nel fascicolo personale degli impiegati interessati.

Art. 9.

Nel mese di gennaio di ciascun anno è data notizia al Ministero della difesa del numero dei posti nella dotazione unica delle qualifiche iniziali dei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, che, a termini dell'art. 352, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere assegnati a sottufficiaeli delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Nella comunicazione, di cui al precedente comma, devono essere indicate, secondo le vacanze esistenti nelle relative piante organiche, le sedi di servizio della Amministrazione, cui i concorrenti, in caso di nomina,

verranno assegnati, rispettando possibilmente le aspirazioni manifestate e l'ordine di precedenza nella nomina.

Art. 10.

Le domande presentate per concorrere ai posti riservati ai sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, dalle quali deve risultare che gli aspiranti accettano senza riserva il passaggio all'impiego civile e si obbligano, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, tra quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo, debbono essere, dalla competente autorità, corredate, oltre che dalle copie dei fogli matricolari, da appositi elenchi nominativi, dai quali si possa desumere il grado, l'ordine di precedenza nella nomina degli aspiranti e l'ammontare degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dagli stessi percepiti.

Art. 11

Le assunzioni nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, che, a termini delle disposizioni vigenti, possono essere disposte senza il procedimento del pubblico concorso, sono subordinate all'accertamento, oltre che degli altri requisiti prescritti, del requisito della capacità di svolgere correttamente le mansioni di dattilografo o di stenografo.

L'Amministrazione deve accertare il requisito, di cui al precedente comma, mediante apposita prova della durata di non meno di un'ora.

Art. 12.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1965 e da tale data sono abrogate le norme del titolo I, capi I, II, III, IV, V e VI, del titolo II del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, l'art. 4 del presente decreto ha effetto per i concorsi di ammissione e per i concorsi ed esami di promozione, che saranno banditi dal 1° gennaio 1966.

L'allegato al presente decreto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1965
Registro n. 196 *Atti del Governo, foglio n.* 61. — VILLA

ALLEGATO

Programma di esame del concorso per la nomina a consigliere di terza classe in prova.

1. Diritto costituzionale o diritto amministrativo.
2. Diritto privato.
3. Economia politica, Scienza delle finanze e cenni di politica economica.
4. Legislazione speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso.
5. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
6. Diritto del lavoro.
7. Diritto tributario.
8. Diritto ecclesiastico.
9. Diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII) e Procedura penale (libri I, II e III).
10. Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE).
11. Storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri.
12. Nozioni di statistica (statistica teorica generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
13. Lingua straniera (francese o inglese o tedesco).

Le prove scritte sono tre e vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale verte su tutto il programma.

Programma di esami del concorso per merito distinto per la promozione a direttore di sezione.

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Legislazione, speciale amministrativa, da specificare nel bando di concorso (prova pratica).
3. Diritto privato e procedura civile.
4. Diritto penale e procedura penale.
5. Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.
6. Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno: contabilità finanziaria e patrimoniale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
7. Diritto del lavoro.
8. Diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi locali.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, CEE).
11. Organizzazione e metodi, meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.
12. Statistica economica e della popolazione.
13. Lingua straniera (francese o inglese o tedesco).

Le quattro prove scritte vertono sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; la prova orale verte su tutto il programma.

Programma dell'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

1. Diritto costituzionele o diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso (prova pratica).
2. Diritto privato.
3. Diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi locali.
4. Diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII).
5. Economia politica, Scienza delle finanze e cenni di politica economica.
6. Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno; contabilità finanziaria e patrimoniale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
7. Diritto del lavoro.
8. Diritto ecclesiastico.
9. Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE).
10. Organizzazione e metodi, meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.
11. Nozioni di statistica economica.
12. Lingua straniera (francese o inglese o tedesco).

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale verte su tutto il programma.

Programma di esame del concorso speciale per la promozione a vice prefetto ispettore.

1. Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto privato.
4. Diritto penale.
5. Economia politica e politica economica.

6. Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno; contabilità finanziaria e patrimoniale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
7. Diritto del lavoro.
8. Diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi locali.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, CEE).
11. Organizzazione e metodi, meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.
12. Statistica economica e della popolazione.
13. Lingua straniera (francese o inglese o tedesco).

Le due prove scritte e la prova orale possono cadere su tutto il programma, salva l'applicazione, da parte della Commissione giudicatrice, del disposto di cui al secondo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Programma di esame del concorso per la nomina a vice ragioniere in prova.

1. Ragioneria generale; ragioneria privata; ragioneria pubblica: Stato, Provincie, Comuni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; computisteria (interesse e sconto, fondi pubblici e privati); calcolo finanziario (rendite ed ammortamento).
2. Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.
3. Nozioni di diritto tributario (tributi statali: imposta complementare sul reddito complessivo, imposta sui redditi di ricchezza mobile, imposta sul reddito dominicale dei terreni, imposta sul reddito agrario, imposta sui fabbricati, imposta di bollo, imposta di registro, imposta generale sull'entrata; tributi locali; imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta di consumo).
4. Legislazione amministrativa concernente i servizi contabili, da specificare nel bando di concorso.
5. Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
6. Nozioni di diritto privato.
7. Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche).
8. Lingua straniera (francese o inglese o tedesco).

Le prove scritte sono due e vertono sulle materie indicate ai nn. 1 e 2; la prova orale verte su tutto il programma.

Programma di esame del concorso per la nomina a vice direttore di ragioneria.

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente la attività del Ministero dell'interno, da specificarsi nel bando di concorso.
2. Diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi locali.
3. Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi di ragioneria delle Prefetture; contabilità finanziaria e patrimoniale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
4. Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.
5. Nozioni di diritto privato.
6. Nozioni di diritto ecclesiastico.
7. Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII).
8. Organizzazione e metodi, meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.

Le tre prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3. La prova orale verte su tutto il programma.

Programma di esame del concorso speciale per la promozione a direttore di ragioneria di prima classe.

1. Diritto costituzionale.
2. Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione amministrativa concernente l'attività del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.
3. Diritto tributario, con particolare riguardo ai tributi locali.
4. Contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno contabilità finanziaria e patrimoniale delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
5. Ragioneria generale, ragioneria privata e calcolo finanziario (capitalizzazione semplice e composta, rendite ed ammortamento).
6. Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica.
7. Nozioni di diritto privato.
8. Nozioni di diritto ecclesiastico.
9. Nozioni di diritto penale (Codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII).
10. Statistica economica.
11. Organizzazione e metodi, meccanizzazione e tecnica delle attrezzature negli uffici.

Le due prove scritte e la prova orale possono cadere su tutto il programma, salva l'applicazione, da parte della Commissione giudicatrice, del disposto di cui al secondo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Programma di esame del concorso per la nomina ad applicato aggiunto in prova.

A) *Prove scritte*:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità o di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica italiana.

B) Prova pratica di dattilografia o su mezzi meccanici, secondo determinazione da stabilirsi nel bando.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa, scelto dalla Commissione giudicatrice.

Durata della prova: trenta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

La prova sui mezzi meccanici viene disciplinata, secondo i mezzi meccanici prescelti, nel bando.

C) Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta o lo scarto degli archivi amministrativi;

4) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Programma di esame del concorso per la promozione a primo archivista.

1. Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno od alla distribuzione delle competenze amministrative tra gli uffici pubblici.
2. Disposizioni concernenti gli archivi dello Stato, con particolare riguardo a quelle per gli archivi amministrativi centrali e periferici del Ministero dell'interno.
3. Nozioni di diritto costituzionale.
4. Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.
5. Statistiche della popolazione o demografia.

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1 e 2; la prova orale verte su tutto il programma.

Programma di esame del concorso per la nomina a dattilografo di quinta classe in prova o a stenografo di quinta classe in prova.

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica italiana.

B) Prova pratica di dattilografia o stenografia, secondo determinazione da stabilirsi nel bando di concorso.

La prova pratica di dattilografia consiste:

a) in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti.

I candidati, che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo;

b) nella scrittura a mano sotto dettatura di un brano di lunghezza corrispondente a circa 3.000 battute dattiloscritte (compresi gli spazi bianchi) e nella successiva trascrizione a macchina del manoscritto in non oltre 15 minuti.

La prova pratica di stenografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla Commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2. Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Programma di esame del concorso per la promozione a dattilografo di seconda classe o a stenografo di seconda classe.

1. Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai servizi del Ministero dell'interno.
2. Organizzazione centrale e periferica del Ministero dell'interno.
3. Nozioni di diritto costituzionale.
4. Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive.

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 ed è fatto obbligo ai candidati di presentarle trascritte a macchina; la prova orale verte su tutto il programma.

Visto, *Il Ministro per l'interno*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1965.

Nomina del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, recante modificazioni alla citata legge;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la designazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I., votata nella riunione del 27 aprile 1965;

Decreta:

Articolo unico.

L'avvocato Giulio Onesti è nominato presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per il quadriennio 1965-1968.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(5343)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previsto dall'art. 6, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e venne disposta la cessione dell'attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Vista la nota n. 890 di protocollo in data 25 febbraio 1965 con la quale il presidente della Corte di appello di Trieste ha designato quale presidente della Commissione sopracitata il dott. Gaetano Urso, consigliere della Corte di appello di Trieste in sostituzione del dottor Mario Cariglia;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Urso, consigliere della Corte d'appello di Trieste, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Mario Cariglia.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor Gaetano Urso, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1965
Registro n. 23, *foglio n.* 2

(5432)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Casal Velino (Salerno).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Viste le note n. 6649 del 5 gennaio 1965, n. 7655, del 1° marzo 1965 e n. 9111 del 21 maggio 1965, con le quali l'ENEL ha comunicato che il comune di Casal Velino (Salerno) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche e che la domanda di concessione inoltrata dal Comune in data 6 febbraio 1965 è irricevibile, in quanto prodotta oltre il termine suddetto;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Casal Velino (Salerno) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Casal Velino (Salerno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Salerno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Salerno o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(5379)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Triei (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Viste le note n. 6689 del 5 gennaio 1965 e n. 9007 del 14 maggio 1965 con le quali l'ENEL ha comunicato che il comune di Triei (Nuoro) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche e che la domanda di concessione inoltrata dal Comune il 15 dicembre 1964 è irricevibile, in quanto prodotta oltre il termine suddetto;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Triei (Nuoro) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Triei (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(5380)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Romana (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Viste le note n. 6676 del 5 gennaio 1965 e n. 7086 del 1° febbraio 1965, con le quali l'ENEL ha comunicato che il comune di Romana (Sassari) non ha richiesto entro il termine stabilito dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Romana (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Romana (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(5381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1965, registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 379, il ricorso straordinario avverso il provvedimento 20 luglio 1963, prodotto dal dottor Niosi Antonino, è stato respinto.

(5821)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di due tratti di terreno siti nel comune di La Spezia

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 luglio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili siti nel comune di La Spezia, distinti in catasto con i mappali numeri 328, 329 e 332 del foglio di mappa n. 24, dell'estensione complessiva di mq. 60.

(5819)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6116)

Vacanza della seconda cattedra di « Chimica applicata » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Chimica applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6117)

Vacanza della cattedra di « Costruzioni idrauliche » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di « Costruzioni idrauliche » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6118)

Vacanza della cattedra di « Diritto fallimentare » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Diritto fallimentare », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6119)

Vacanza della cattedra di « Psicologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia - sede distaccata di Roma - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia, sede distaccata di Roma, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Psicologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6113)

Vacanza della cattedra di « Chimica agraria » presso la Facoltà di agraria - sede distaccata di Piacenza - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria, sede distaccata di Piacenza, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Chimica agraria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6114)

Vacanza della cattedra convenzionata di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra convenzionata di « Medicina del lavoro » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6115)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 agosto 1965 i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 dicembre 1965.

(5581)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 luglio 1965, il dott. Francesco Genovese è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa.

(5635)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7387 in data 29 luglio 1965, il dott. Giuseppe Pozzilli è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

(5636)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 56, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 24 dicembre 1963 dal sig. Michele Macchiarola contro il provvedimento 16 febbraio 1962 della Commissione regionale per la Campania di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 è stato dichiarato inammissibile.

(5429)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 182, è stato respinto il ricorso straordinario in data 5 dicembre 1963 proposto dalla Confederazione nazionale della piccola e media industria avverso il decreto 15 giugno 1963 con il quale il Ministro per l'industria ed il commercio ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

(5583)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, il comune di Montagnareale (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, il comune di Roccella Valdemone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.085.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1964, il comune di Cargeghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1964, il comune di Nardodipace (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.866.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1965, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

Autorizzazione al comune di Gambugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Gambugliano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5870)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Telese (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5976)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Montesarchio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.598.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5977)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1965, il comune di Moiano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.310.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5979)

Autorizzazione al comune di Brumano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Brumano (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5871)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Frassinoro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.083.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5872)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Fiorano Modenese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.939.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5873)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Guiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.995.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5874)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Savignano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.835.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5875)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Collalto Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.022.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5876)

Autorizzazione al comune di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Corciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.467.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5877)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Sestola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.777.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5878)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Fosciandora (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.112.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5879)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Camposanto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.496.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5880)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di San Prospero (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.274.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5881)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Serramazzoni (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.100.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5882)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Zocca (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.325.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5883)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di San Godenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.005.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5884)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.178.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5885)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Amaseno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.903.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5886)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Serrone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5887)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.642.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5888)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di Enemonzo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5889)

Autorizzazione al comune di San Leonardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1965, il comune di San Leonardo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.082.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5890)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 23 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,71	624,75	624,75	624,70	624,64	624,7550	624,72	624,70	624,73
$ Can.	579,45	579,15	579,50	579,30	577,80	577,70	579,35	578,05	578,15	579 —
Fr. Sv.	144,54	144,51	144,49	144,57	144,50	144,78	144,545	144,77	144,78	144,50
Kr. D.	90 —	90 —	90 —	90,02	90 —	90,05	90 —	90,07	90,05	89,77
Kr. N.	87,35	87,34	87,35	87,355	87,30	87,33	87,34	87,35	87,33	87,33
Kr. Sv.	120,73	120,72	120,70	120,725	120,70	120,90	120,74	120,90	170,89	120,72
Fol.	173,67	173,68	173,70	173,68	173,60	173,44	173,645	173,50	173,54	173,68
Fr. B.	12,58	12,587	12,59	12,5870	12,5850	12,58	12,5885	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,38	127,45	127,48	127,455	127,40	127,47	127,12747	127,50	127,48	127,43
Lst	1743,08	1743,30	1743,80	1743,55	1743,50	1743,45	1743,50	1743,60	1743,60	1743,40
Dm. occ.	155,76	155,70	155,75	155,725	155,70	155,61	155,725	155,60	155,57	155,74
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,21125	24,15	24,21	24,2115	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,75	21,74	21,745	24,75	21,75	21,7425	21,75	21,75	21,76

Media dei titoli del 23 agosto 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,175
Redimibile 3,50 % 1934	96,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,752
1 Dollaro canadese	579,325
1 Franco svizzero	144,542
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	120,732
1 Fiorino olandese	173,662
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1743,525
1 Marco germanico	155,725
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,744

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire — in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige — un concorso a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualià di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limi-

tatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª *categoria di pensione, di cui alla tabella A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente rempiegati come civili.

Art. 4.

Inamissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dalle carriere direttive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Alla Commissione saranno aggregati membri aggiunti, per la lingua tedesca e per le materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, alla prova pratica obbligatoria ed alla conversazione di lingua riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale, alla prova pratica obbligatoria ed alla conversazione di lingua sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale, di una conversazione in lingua tedesca e di una prova pratica obbligatoria in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale, alla conversazione in lingua tedesca ed alla prova pratica obbligatoria i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prime due prove scritte, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e la votazione di almeno sei decimi nella terza prova scritta di lingua.

La prova orale, la conversazione in lingua tedesca e la prova pratica obbligatoria non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca dovranno sostenere, oltre alle prove suddette, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, alla conversazione in lingua ed alla prova pratica obbligatoria, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime due prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del voto riportato nella prova pratica obbligatoria nonchè dalla media dei voti riportati nelle prove di lingua (scritto ed orale) ridotta ad un decimo del suo valore.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale, la prova pratica obbligatoria e la conversazione di lingua saranno invitati con lettera raccomandata da inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazone centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi;

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che hanno sostenuto tutte le prove di esame nella predetta lingua dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che sono cittadini italiani di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito - Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo ad disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto

dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre una dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente articolo 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di ufficiale di 3ª classe.

I medesimi saranno assunti in servizio presso uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risolu-

zione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ai altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 marzo 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1965
Registro n. 43, *foglio n.* 174. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª prova:

Composizione di cultura generale.

2ª prova:

Risoluzione di uno o più problemi di aritmetica sul seguente programma: Nomenclatura decimale Prime operazioni Divisibilità di numeri Numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto Equazioni di primo grado.

3ª prova

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre la materia oggetto della seconda prova scritta:

a) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

b) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

f) Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che hanno sostenuto le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici:

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale, a funzionamento elettrico.

Sviluppo e computo di una fattura, comprendente tutte e quattro le operazioni, conto di costo e spese, maggiorazioni, sconti e percentuali.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a (prov. di . .)
il domiciliato in
(prov. di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso
in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4):

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di
presso il quale è stato assunto il
(oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno farne esplicita richiesta.

Data

Firma (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32º anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4423)

Concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di scrittura sotto dettato, a quindici posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire — in attuazione dei commi primo e terzo dell'art 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige — un concorso per titoli a n. 15 posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso.

E' bandito un pubblico concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di scrittura sotto dettato, a numero 15 posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Art. 2.
Titoli di studio.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.
Requisiti.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

i candidati debbono possedere:

sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni od infermità;

statura minima mt. 1,55;

acutezza visiva, all'atto dell'assunzione, non inferiore ai 15/10 complessivamente ed ai 7/10 nell'occhio più debole. Con adatta correzione si deve poter raggiungere i 10/10 per ciascun occhio.

La correzione può essere fatta con lente sferica o cilindrica o con lenti associate (in quest'ultimo caso la lente cilindrica conta solo per metà della correzione). Comunque il visus corretto deve essere ottenuto con lente non superiore a — 5.D. oppure a + 3.D., purchè la differenza di rifrazione fra i due occhi non superi le 3 diottrie;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 23.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi ai titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, alla idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali ed a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per l'espletamento della prova di tedesco.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe ed a segretario.

Art. 9.

Valutazione dei titoli. Prova d'esame

La valutazione dei titoli presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla Commissione.

Le prove pratiche di scrittura sotto dettato consisteranno: la prima, nella dettatura di un brano in prosa italiana; la seconda nella dettatura di un brano in prosa tedesca.

Le prove stesse si intenderanno superate se il candidato avrà riportato la votazione minima di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella votazione dei titoli e della media dei voti conseguiti nelle prove pratiche di scrittura sotto dettato.

Art. 10.

Diario degli esami.

Il diario delle prove pratiche sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati per essere ammessi a sostenere le prove pratiche dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato le prove pratiche saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alt-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pen-

sione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Visita medica di controllo. Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

Coloro che saranno dichiarati inidonei non potranno conseguire la nomina.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacique dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione dal limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il

candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'articolo 15. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 238.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto dello Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 937 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 14 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'auto-

rità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 14 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 12 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

I medesimi saranno tutti assegnati presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano. Essi non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio loro assegnata se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1965
Registro n. 42, foglio n. 125. — Ansalone

Allegato A

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31. — Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . .) via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quindici posti per la nomina a fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di allegare alla presente domanda, ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i seguenti titoli di merito . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'esenzione dal suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4483)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1965, registro n. 19 Interno, foglio n. 43, con il quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale 7 aprile 1964;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del prof. dott. Antonino Lombardo, impedito;

Decreta:

Il dott. Girolamo Giuliani, ispettore generale degli Archivi di Stato, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ammi-

nistrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1964, in sostituzione del prof. dott. Antonino Lombardo, impedito.

Al predetto sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul capitolo 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1965
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 213.

(5405)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento

Si rende noto che con decreto ministeriale 2 agosto 1965, è stato stabilito che nei giorni 13 e 14 settembre 1965, alle ore 8, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Pier della Francesca n. 3, Roma, avranno luogo le prove scritte del concorso per titoli ed esami per la nomina di ventitre tenenti medici di polizia in esperimento, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1965.

(6030)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1965, registro n. 5 Sanità, foglio n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità, in prova, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Capuccilli dott. Pasquale, ispettore generale medico.

Membri:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo;
Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore;
Lanzola prof. dott. Ermanno, medico provinciale superiore.

Il sig. Cianfriglia Franco, segretario tecnico di 1ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1056, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1965 e qualora le operazioni della Commissione non si esaurissero entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1966.

Spesa presunta L. 900.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1965
Registro n. 8, *foglio n.* 290. — MOFFA

(5587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 25 settembre 1964, avrà luogo in Roma, presso i locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 20 settembre 1965, alle ore 8.

(6031)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Foglio d'ordine n. 56 in data 10 luglio 1965 del Ministero della difesa-Marina pubblica il decreto ministeriale 27 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1965, (registro n. 33, foglio n. 62), che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sette posti di inserviente in prova (coefficiente 142) nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1963.

(5944)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.